



COMUNE DI MARINEO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C/so dei Mille, 127 90035 Marineo

Area, Tecnica

ORDINANZA N° 18 del 15/6/2017

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che in data 02/03/2017 si è dato inizio agli accertamenti relativi alla regolarità degli edifici presenti nell'area interessata dai movimenti franosi del 10/12/2016 avvenuti in c.da Roccabianca, ed in particolare nel foglio 12 dell'agro di Marineo.

Accertato che l'immobile catastalmente distinto al foglio 12 p.IIa 1268 sub. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 è stato di oggetto di concessione in sanatoria (ex art. 39 l. 724/94), rilasciata, da questo comune al sig. **T...** **Gi...** e **Ci...** **Al...** **M...** conc. n. 12/02 ed atto autorizzativo n 8/14 con destinazione d'uso officina e civile abitazione;

Visto, per quanto risulta agli atti di questo comune, che i proprietario dell'immobile ed il titolare della concessione di che trattasi, sono i sig. ri **T...** **Gi...** **Ci...** **Al...** **M...** **Marineo** il **15/06/2017** e **C...** **A...** **M...** nata a **Marineo** residenti in **...**

Dato atto che dal verbale del 06/04/2017 risulta che adiacente a l'immobile descritto prima, nel retro prospetto, risulta un volume di circa 8 mq. ricompreso fra il deposito e l'edificio stesso. Nell'area esterna adiacente all'officina si notano tre manufatti entrambi in lamiera mentre nella parte antistante il fabbricato è presente una struttura in legno di circa 20mq.. Nel retro prospetto è presente una piscina presumibilmente in c.a.

Per quanto descritto sopra, ad oggi, nessun provvedimento autorizzativo è stato

richiesto a questo ufficio;

Vista la relazione del comando di polizia locale prot. 6292 del 10/05/2017

Dato atto che per la realizzazione delle opere necessitava il rilascio della concessione edilizia oltre che il N. O. ai sensi del D.P.R.06/06/01 n. 380 art. 94.

Dato atto della conseguente comunicazione di avvio del procedimento, effettuata in data 20/04/2017, prot. 5412;

Determinato, per quanto sopra, doversi dare avvio ai procedimenti repressivi di cui al D.P.R 380/01 art. 34 come recepito dall'art. 13 L.R. 16/2016;

Visto il vigente P.R.G. ed il relativo R.E. nonché la normativa vigente in materia;

ORDINA

Ai i sig. ri **Tr** **G** nato a **C** **A** **M** **r**
a **residenti in**, la demolizione delle opere sopra descritte e la rimessa in pristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta dalla notificazione della presente.

L'Amministrazione, ove nel termine suddetto venga presentata istanza di concessione secondo le vigenti norme di legge che regolano la materia, esaminerà l'ammissibilità di un provvedimento di sanatoria, ove consentito dalla normativa vigente.

In difetto si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla D.P.R. 380 art. 31 commi 2, 3, 4 e 4-bis che di seguito si riportano:

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente.

Manda la presente al Comando dei VV.UU ed alla locale Stazione dei Carabinieri per la sua osservanza.

Marineo li 15/6 /2017

Il dirigente dell'area tecnica
Arch. Salvatore Arnone

